



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Decreto nr. 49/2020

Il Procuratore Generale della Repubblica, dr. Luigi Riello,
l'Avvocato Generale della Repubblica, dr. Antonio Gialanella,
ed il Dirigente Amministrativo, dr. Alfredo Orsini,

letto il d.l. nr. 11 dell'8 marzo 2020 con il quale già erano state adottate misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

letto l'art. 2, comma 1, del predetto d.l. che già consentiva ai Capi degli Uffici Giudiziari, per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministro della salute al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, di adottare le misure contemplate dall'art. 2, comma 2, del medesimo d.l.;

ritenuto che, in specie con riguardo alla previsione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. cit., era possibile disporre "... la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti";

letto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, con il quale sono state adottate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

letto l'art. 83 del d.l. da ultimo citato, come da ultimo convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"), articolo che prevede "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" e dispone, al comma 1, che "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020" e, al comma 2, che "2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali...";

letto, ancora, il comma 6 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che dispone che "6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di

evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”;

letto il comma 7 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che prevede che, “7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento...”;

ritenuto che, per l'effetto, occorra adottare i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento di tali attività urgenti da parte delle articolazioni della Segreteria di questa Procura Generale che hanno più ragguardevole contatto con il pubblico e che si identificano nelle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni;

ritenuto che, in specie, tali attività urgenti possano essere svolte a mezzo dell'utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.), previo indirizzo di istanze e richieste agli indirizzi delle Segreterie di questo Ufficio di seguito specificate, attraverso l'utilizzo, da parte degli interessati, di indirizzi mail di p.e.c. con certezza riconducibili ad un dato soggetto (per quanto riguarda, in particolare, gli istanti professionali si ha riguardo agli indirizzi rilasciati dai Consigli dell'ordine di appartenenza, tanto a tutela della riservatezza dei dati giudiziari);

dispongono quanto segue.

1. Per il periodo fino al 31 luglio 2020 - con ogni riserva di adozione di diverse regole al mutare della situazione pandemica ed a seguito di differenti misure legislative rispetto a quelle indicate in premessa - l'orario di apertura degli Uffici di questa Procura Generale e degli sportelli al pubblico, con specifico riguardo alle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio Demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni, è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, esclusivamente per le attività urgenti ed indifferibili e per le necessità dei pari urgenti ed indifferibili dei Difensori nominati o delegati e degli istanti privati dotati di p.e.c., previa comunicazione a questi Uffici a mezzo p.e.c. ed accesso concordato, quindi, con i medesimi Uffici.

Sul punto, va rammentato che, con specifico riguardo alla Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni, presso questo Generale Ufficio è efficace, per effetto della disposizione nr. 267/2008 del 9 ottobre 2008, tuttora vigente, il divieto di visionare fascicoli dell'Ufficio esecuzioni, sicché l'attività difensiva è necessariamente limitata alla presentazione di istanze ed alla richiesta di informazioni allo sportello.

2. Tanto posto, va precisato che, durante l'orario sopra indicato, l'accesso ai servizi suddetti sarà regolamentato previa preventiva prenotazione telematica dell'accesso a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (P.E.C) agli indirizzi qui di seguito indicati:

Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni: esecuzioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Demolizioni: demolizioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Affari penali: affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Impugnazioni: impugnazioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Ciascuna Segreteria, nel concordare con il singolo istante l'accesso, assicurerà che la

convocazione degli utenti abilitati sia convenuta a data certa ed orario prefissato ed avrà cura di adottare ogni opportuna misura per evitare assembramenti nei locali dove opera il personale amministrativo.


Anche ai fini di richieste di colloquio con i Magistrati dell'Ufficio, gli Avvocati potranno utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) assegnati a ciascun magistrato (nome.cognome@giustizia.it) o, in subordine, gli indirizzi di p.e.c. dinanzi indicati.

Ove sia formulata richiesta di copia di atti, le stesse copie saranno trasmesse telematicamente al richiedente ovvero, quando la trasmissione telematica non risulti possibile, il ritiro della copia avrà luogo previa convocazione degli utenti abilitati, nelle forme suddette, a data certa ed orario prefissato.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, ai Direttori delle Segreterie del medesimo Ufficio, anche ai fini dell'opportuna affissione del presente provvedimento in luogo idoneo alla conoscenza da parte degli utenti, ed ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Napoli, 8 maggio 2020

l'Avvocato Generale della Repubblica, dr. Antonio Gialanella,
anche per il Procuratore Generale ed il Dirigente Amministrativo

A handwritten signature in black ink, reading "Antonio Gialanella". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.